

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 17 marzo 2015

Sul disegno di legge

(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

richiamata la problematica relativa alle caratteristiche delle grandi banche popolari rispetto alla cornice costituzionale sulla cooperazione mutualistica e agli indirizzi europei sulla necessità di assicurare democraticità e trasparenza interna anche in funzione di un'adeguata capacità di reperire capitale sul mercato e quindi di assicurare la necessaria solidità patrimoniale, a cui si indirizzano le disposizioni dell'articolo 1;

considerato che le peculiarità del modello cooperativo sono presenti al legislatore dell'Unione che nella direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ha previsto all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), la facoltà per gli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione della predetta direttiva proprio le "società cooperative", facoltà di esclusione esercitata con la delega di cui all'articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) e con il decreto legislativo di attuazione n. 27 del 2010;

considerato il limite dimensionale per le banche popolari, fissato – dall'articolo 1 del disegno di legge – a un attivo superiore a 8 miliardi euro, oltre il quale la banca è obbligata entro un anno di tempo a trasformarsi obbligatoriamente in società per azioni, salvo lasciare la possibilità per gli Statuti di prevedere – per al massimo 24 mesi – un limite al diritto di voto, per ciascuno soggetto, non superiore al 5 per cento del capitale sociale;

rilevato che, secondo gli elementi forniti dal Presidente della Consob nell'audizione svolta l'11 febbraio 2015 alla Camera dei deputati, le banche popolari ricadenti nell'ambito di applicazione della citata disposizione sarebbero il Banco Popolare, UBI Banca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca popolare di Milano, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e la Banca Popolare di Bari;

considerati gli articoli 2 e 2-bis, che recano disposizioni volte a dare parziale attuazione alla direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di

Al Presidente
delle Commissioni 6^a e 10^a riunite
S E D E

pagamento con caratteristiche di base. In particolare, l'articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la relativa procedura entro i termini previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, ponendo inoltre a carico dei medesimi soggetti, in caso di mancato rispetto dei predetti termini e modalità, l'obbligo di indennizzare il cliente, secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale;

considerato l'articolo 3, che conferisce alla società Cassa depositi e prestiti la facoltà di svolgere l'esercizio del credito diretto, direttamente o tramite la società SACE o altra società controllata;

considerato l'articolo 4, che introduce la categoria di piccola e media impresa (PMI) innovativa, estendendo a tali imprese le misure previste a favore delle *start-up* innovative, demandando a un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni. A tale riguardo, il comma 12-ter, prevede che l'efficacia delle disposizioni relative alle agevolazioni è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea;

considerato che l'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata (cosiddetto *patent box*) introdotto dalla legge di stabilità 2015 per i redditi derivanti da brevetti e marchi, estendendola anche ai marchi commerciali;

considerato che l'articolo 6 estende a tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta *white list* il regime di esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese;

considerato che l'articolo 7 prevede che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, e che le modalità concernenti la garanzia siano stabilite con decreto ministeriale;

considerato che l'articolo 7-bis incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali;

considerato che l'articolo 8 estende la possibilità, per le piccole e medie imprese, di usufruire dei contributi statali, a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti relativi ad investimenti in macchinari e beni strumentali nuovi, anche qualora tali finanziamenti siano stati erogati da banche o intermediari finanziari che abbiano attinto a provvista autonoma e non alla provvista presso Cassa depositi e prestiti;

considerato, infine, che gli articoli 8-bis e 8-ter dispongono ai fini del potenziamento e della semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito la congruità e ragionevolezza, per le banche popolari di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del Testo unico bancario, del previsto limite dimensionale di 8 miliardi di euro di attivo, il cui superamento le obbliga *ex lege* alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione; ciò anche alla luce della soglia adottata a livello europeo ai fini del Meccanismo unico di vigilanza, ovvero 30 miliardi di euro come valore totale delle attività (articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi);

in relazione alla previsione, contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge, con cui si introduce un nuovo comma 2-*ter* all'articolo 28 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUF), il quale prevede che nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni o di altri strumenti di capitale emessi nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, è limitato “*secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge*”, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, si osserva che la stessa non sembra trovare riscontro nelle direttive societarie europee ed appare estranea ai meccanismi ordinari di funzionamento delle società di capitali (cfr. articolo 2437-*ter* c.c.). Inoltre, pur non essendo preclusa la vendita dei titoli in Borsa, l'incisione sulla libertà di scelta dell'azionista – anche in relazione alle possibili differenze tra il corrispettivo del recesso e il prezzo del titolo sui mercati regolamentati – potrebbe essere potenzialmente distonica rispetto ai principi in materia di libera circolazione di capitali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

in riferimento all'articolo 2, comma 9, come sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, e al richiamo ivi previsto all'articolo 144, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il suddetto riferimento per tenere conto del diverso e più organico approccio previsto dallo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Atto del Governo n. 147), all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera per l'espressione del prescritto parere parlamentare e su cui la 14^a Commissione ha reso osservazioni in data 10 marzo. In particolare, il predetto schema di decreto legislativo prevede l'abrogazione dell'articolo 144, comma 3-*bis*, ed appare pertanto opportuno un coordinamento, con quest'ultimo, del citato comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione;

per quanto concerne l'articolo 4, relativo alle piccole e medie imprese innovative, si osserva che la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione n. 172 del 2014 sul cosiddetto *crowdfunding*, che rappresenta una promettente fonte di finanziamento per molte tipologie di attori che trovano difficoltà a soddisfare il loro fabbisogno di finanziamento. Tuttavia, trattandosi di una fonte di finanziamento privato emergente e di entità ancora relativamente modesta, appare difficile ritenere che il *crowdfunding* possa sostituire i finanziamenti pubblici per i progetti che hanno difficoltà di accesso ai finanziamenti. A tale riguardo, si tenga presente che la nuova normativa europea sugli aiuti di Stato agevola il finanziamento congiunto (finanziamenti pubblici accanto a risorse private) a favore delle società. Conseguentemente, potrebbe essere

presa in considerazione la possibilità di affiancare ai fondi privati raccolti tramite *crowdfunding*, un cofinanziamento pubblico, sempre nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (in particolare gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio - 2014/C 19/04), e sempre che siano soddisfatte le condizioni giuridiche di trasparenza e sia rispettato l'obbligo di rendere conto dell'impiego dei fondi pubblici;

in relazione all'articolo 7, che al comma 7 prevede che il decreto ministeriale, a cui è demandata la definizione delle caratteristiche e della quota massima di coperture della garanzia, nonché i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa, sia comunicato ai competenti organi dell'Unione europea, si ritiene opportuno esplicitare che l'efficacia dell'intera normativa prevista dall'articolo 7, compreso il decreto ministeriale citato, sia subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Franco Mirabelli